



Comune di Casanova Lonati

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.17 DEL 11/10/2022

OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 12/05/2022 DI DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2022. PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA IN AUTOTUTELA

L'anno **duemilaventidue** addì **undici** del mese di **ottobre** alle ore **venti** e minuti **quindici** nella sede comunale. Previa comunicazione degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. Lucato Stefano - Sindaco	Sì
2. Beretta Umberto - Vice Sindaco	Sì
3. Castellani Maria Grazia - Consigliere	No
4. Ricci Martina - Consigliere	Sì
5. Ranzini Fabrizio - Consigliere	Sì
6. Narese Lino - Consigliere	Sì
7. Pagana Alessandra - Consigliere	Sì
8. Sala Chantal - Consigliere	Sì
9. Sanelli Lorenzo - Consigliere	Sì
10. Madama Giacomo - Consigliere	No
11. Lombardo Facciale Massimo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Partecipa il Vice Segretario Comunale **Dott. Fazia Mercadante Umberto**.

Il **Sig. Lucato Stefano** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 12/5/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Ente ha modificato gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022, in seguito all'art. 1, comma 2, della Legge 30 dicembre 2021, n.234 (Legge di bilancio 2022-2024) che ha modificato gli scaglioni dell'IRPEF con decorrenza dal 1 gennaio 2022;

Vista la nota di rilievo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, qui allegata a farne parte integrante e sostanziale, emessa in data 16/08/2022 in seguito all'esame della suddetta deliberazione e nella quale si segnala l'incongruenza tra l'esenzione proposta per i redditi sino ad €. 15.000,00 e l'esenzione riportata nell'esposizione delle aliquote, evidenziando come la predetta soglia di esenzione è da intendersi come *"limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta"* e, pertanto, *"nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo"*;

RITENUTE pertanto di provvedere alla rettifica in autotutela del suddetto atto deliberativo e del regolamento relativo recependo le segnalazioni ministeriale e pertanto di applicare le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF al fine di realizzare una migliore equità fiscale:

- | | |
|--------------------------------|----------|
| - da €. 0 a €. 15.000 | → 0,20 % |
| - da € 15.000,01 a € 28.000,00 | → 0,20 % |
| - da € 28.000,01 a € 50.000,00 | → 0,35 % |
| - da € 50.000,01 | → 0,50 % |

RITENUTO di stabilire un'esenzione per i redditi inferiori a €. 15.000,00;

RILEVATO che è pertanto necessario modificare il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto di quanto sopra evidenziato;

VISTA la bozza che riporta il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, redatto secondo le indicazioni sopra evidenziate, allegato alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che, ai fini dell'efficacia della delibera relativa all'addizionale comunale all'IRPEF è necessario il suo inserimento nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 20 dicembre dell'anno di riferimento della delibera;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'addizionale comunale all'IRPEF ed alle altre norme vigenti e compatibili, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTA la bozza del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, che avrà efficacia dal 01/01/2022, se correttamente inserito nel Portale del MEF in conformità alle norme vigenti;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole del Revisore Contabile;

Con voti: n. 9 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, essendo n. 9 i consiglieri presenti e n. 9 i consiglieri votanti;

DELIBERA

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare la misura dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche da applicare per l'anno 2022 come specificato in premessa;
- di modificare il regolamento che disciplina l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche che si allega alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che le disposizioni in ordine all'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed al suo regolamento entreranno in vigore a far data dal 01/01/2022;

Inoltre con voti: n. 9 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, essendo n. 9 i consiglieri presenti e n. 9 i consiglieri votanti;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CASANOVA LONATI

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 12/05/2022 DI DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2022. PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA IN AUTOTUTELA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Casanova Lonati, li 07/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Raffaella Merlini



COMUNE DI CASANOVA LONATI

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 12/05/2022 DI DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2022. PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA IN AUTOTUTELA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis , 1° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i..

Casanova Lonati, li 07/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Raffaella Merlini

**REVISORE UNICO
COMUNE DI CASANOVA LONATI**

Verbale n. 11 del 10/10/2022

OGGETTO: Parere dell'organo di revisione su determinazione aliquota Addizionale Comunale all'IRPEF, per l'anno 2022 e provvedimenti conseguenti

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Richiamato l'art. 239 comma 1 lettera B) del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera o) decreto legge n. 174 del 2012, il quale stabilisce che l'organo di revisione esprima il proprio parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

Richiamato il D. Lgs. 28/9/1998, n. 360, istitutivo con decorrenza 1° gennaio 1999 dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, successivamente modificato e integrato;

Richiamato l'art.53, comma 16 della legge 23/12/2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001), successivamente modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 188 (Legge Finanziaria 2002), "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe per i tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef ... è stato stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione";

Richiamato l'art. 151, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce al 31 dicembre il termine entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Richiamato l'art.1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che prevede il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, termine fissato per il corrente anno, come sopra indicato al 31.05.2020;

VISTI

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 12/5/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Ente ha modificato gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022, in seguito all'art. 1, comma 2, della Legge 30 dicembre 2021, n.234 (Legge di bilancio 2022-2024) che ha modificato gli scaglioni dell'IRPEF con decorrenza dal primo gennaio 2022;

la nota di rilievo del Ministero dell'Economia e delle Finanze emessa in data 16/08/2022 in seguito all'esame della suddetta deliberazione e nella quale si segnala l'incongruenza tra l'esenzione proposta per i redditi sino ad €. 15.000,00 e l'esenzione riportata nell'esposizione delle aliquote, evidenziando come la predetta soglia di esenzione è da intendersi come "limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta" e, pertanto, "nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo";

la proposta di deliberazione consiliare concernente l'approvazione e la modifica del regolamento che disciplina l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

RILEVATO

che si rende necessario modificare il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto di quanto sopra evidenziato

VISTA

la bozza che riporta il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, redatto secondo le indicazioni sopra evidenziate

Considerato

che, ai fini dell'efficacia della delibera relativa all'addizionale comunale all'IRPEF è necessario il suo inserimento nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 20 dicembre dell'anno di riferimento della delibera;

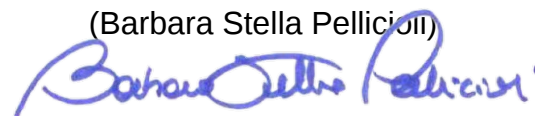
Tutto ciò premesso e considerato

Esprime

parere favorevole alla modifica e approvazione del regolamento addizionale Comunale IRPEF e della relativa aliquota anno 2022, da parte del Consiglio Comunale.

Il Revisore Unico

(Barbara Stella Pellicioni)



Fatto, letto, e sottoscritto:

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Lucato Stefano

Il Vice Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Fazia Mercadante Umberto



COMUNE DI CASANOVA LONATI

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 17 DEL 11/10/2022

OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 12/05/2022 DI DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2022. PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA IN AUTOTUTELA

Si certifica che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Comune dal **13-ott-2022** e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al **28-ott-2022** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 69/2009.

Casanova Lonati, li 13-ott-2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente